

N.I. 101/2022

**Agli Associati Comufficio
Loro Sedi**

Milano, 21 novembre 2022

Oggetto: Decreto-Legge n. 176 del 18 novembre 2022 (c.d. Decreto energia / Aiuti quater): credito d'imposta per l'adeguamento dei RT alla futura lotteria istantanea dei corrispettivi.

Facciamo seguito all'anticipazione fornita con la precedente N.I. n. 99 del 14/11/2022 e Vi riportiamo in allegato una Nota illustrativa e di commento sull'argomento in oggetto predisposta in forma schematica dal **Dr. Francesco Scopacasa**.

Tra le numerose novità introdotte dal Decreto (c.d. Decreto "Energia" / Aiuti quater), la Nota evidenzia in particolare il tema richiamato in oggetto che è di diretto interesse per il mondo del retail e che ha un notevole impatto sull'attività delle imprese Associate a Comufficio.

Contrariamente a quanto era stato anticipato dalla stampa quotidiana, non è stata inserita in questo decreto la disposizione relativa all'elevazione a 5.000 euro del limite dei pagamenti in contanti che, tuttavia, sarà presumibilmente introdotta nella prossima legge di bilancio.

Con i migliori saluti.

Segreteria Comufficio

All.: Nota illustrativa e di commento.

Decreto-Legge n. 176/2022
(c.d. Decreto energia / Aiuti quater)

Misure fiscali urgenti in materia di credito d'imposta per l'adeguamento dei RT alla futura lotteria istantanea dei corrispettivi.

Dr. Francesco Scopacasa
21 novembre 2022

Premessa

Con il **DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18-11-2022, il Governo ha disposto "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica."

Le disposizioni contenute nel Decreto sono suddivise in tre Capi, relativi a diverse materie (Capo I - Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti; Capo II - Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per l'efficientamento energetico, nonché per l'accelerazione delle procedure; Capo III - Disposizioni finanziarie e finali).

Limitiamo in questa sede l'attenzione alle disposizioni contenute nel Capo II e, in particolare, nell'**articolo 8 (Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento)**.

Il testo completo dell'articolo 8 del decreto è riportato in fondo allo schema che segue.

In una precedente bozza del testo del decreto era stata inserita anche una disposizione che elevava a 5.000 euro il limite dei **pagamenti in contanti** a decorrere dal **1° gennaio 2023**. La disposizione è stata stralciata dal testo finale del decreto per mancanza del requisito di urgenza; tuttavia, poiché la stessa sarà, presumibilmente, riprodotta nella prossima Legge di bilancio per il 2023 che dovrà essere approvata entro il 31 dicembre 2022, lo spostamento non comporterà variazioni sostanziali.

Sulla base di **tale presupposto**, se ne presenta, al fondo della presente Nota, un sintetico commento.

Attenzione: conversione in legge del Decreto-legge

Si ricorda che, come indicato nell'art. 16 del Decreto-Legge n. 176/2022, questo "entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (Ndr: pubblicazione 18/11/2022, entrata in vigore 19/11/2022) e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge."

Va quindi tenuto presente che le indicazioni del decreto qui di seguito riportate **potrebbero subire modificazioni o integrazioni** nel previsto passaggio parlamentare necessario per la sua conversione in legge entro i 60 giorni dalla loro pubblicazione, come stabilito dall'art. 77 della Costituzione (cioè entro il 17/1/2023).



COMUFFICIO

Fondata nel 1945

**CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI RT ALLA FUTURA
LOTTERIA ISTANTANEA DEI CORRISPETTIVI.**

| Credito d'imposta | Normativa | Commento |
|--|---|--|
| A chi spetta | Ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. | Spetta a tutti gli esercenti che utilizzano il RT , indipendentemente dal volume d'affari (quindi anche GDO) e dal regime fiscale applicato (ordinario, speciale, forfetario, ecc.). |
| Condizione | Adeguamento del RT per effetto dell'art. 18 del DL n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022. | L'art. 18 del DL n. 36/2022 ha, tra l'altro, modificato l'art. 1, c. 544 della L. n. 232/2016 con la previsione della lotteria degli scontrini " istantanea " o differita. |
| Quanto dura | "per l' anno 2023 " | Quindi solo per gli adeguamenti degli RT effettuati dal 1.1.23 al 31.12.23. |
| Misura del contributo | Pari al 100 % della spesa sostenuta (per l'adeguamento) | Es.: se la spesa sostenuta è pari a 30, il contributo è pari a 30. |
| Massimale | 50 euro per ogni RT | Es.: se la spesa sostenuta è pari a 70, il contributo è pari a 50. |
| Massimale annuo per lo Stato | 80 milioni di euro | Es.: adeguamento nel 2023 di 1.600.000 RT a 50 euro ciascuno = 80.000.000 euro. |
| Modalità di utilizzo | In compensazione con debiti per imposte o contributi | Compensazione IVA / Redditi / contributi con Mod. F 24 |
| Limiti alla compensazione | Non si applicano le limitazioni stabilite generalmente per le altre compensazioni | Nessun limite |
| Quando si può compensare | Dalla prima liquidazione periodica IVA successiva alla registrazione della fattura ricevuta per la spesa sostenuta | La liquidazione periodica è mensile o trimestrale in funzione della misura del volume d'affari dell'esercente. |
| Condizioni per poter compensare | - Avere registrato la fattura ricevuta e - Avere pagato il corrispettivo in maniera tracciabile | Sono considerati tracciabili, ai sensi del decreto ministeriale del 4 agosto 2016, oltre ai pagamenti elettronici con carte di debito o di credito, anche i pagamenti effettuati tramite bonifici o assegni. |
| Modalità di compensazione e regime dei controlli | Da stabilire in un futuro Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 60 giorni. | Il Provvedimento conterrà anche le disposizioni per il monitoraggio dell'agevolazione e il rispetto del limite di spesa annuo. |

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –

Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032

segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc





COMUFFICIO

Fondata nel 1945

DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176, (in G.U. n. 270 del 18-11-2022)

Articolo 8

(Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento)

1. Ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e' concesso un contributo per l'adeguamento da effettuarsi nell'anno 2023, per effetto dell'articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo e' concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo e' consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui e' stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed e' stato pagato, con modalita' tracciabile, il relativo corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalita' attuative, comprese le modalita' per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonche' ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Attenzione:

Nella prossima **Legge di bilancio per il 2023** che dovrebbe essere approvata entro il 31 dicembre 2022, sarà **presumibilmente** inserita questa disposizione:

ELEVAZIONE A 5.000 EURO DEL LIMITE DEI PAGAMENTI IN CONTANTI.

| Limite | Normativa | Commento |
|------------|--|---|
| 5.000 euro | Modifica art. 49, c. 2 del D.Lgs. n. 231/2007: sostituisce le parole "1.000 euro" con "5.000 euro" | Dal 1° gennaio 2023 il limite (attualmente a 2.000 euro) invece di scendere a 1.000 euro, salirà quindi a 5.000 euro. Resta ferma la specifica procedura con limite di spesa in contanti a 15.000 euro per gli acquisti effettuati dai turisti extraUE. |

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –

Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032

segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc

